

Documento preparatorio per l'Incontro  
*Verso un Coordinamento Nazionale degli Ecomusei: un  
processo da condividere*

Ottobre 2007

## SOMMARIO

1. Il contesto museologico e storico di riferimento
2. Gli ecomusei in Italia: l'evoluzione del panorama legislativo
3. Gli ecomusei e le altre progettualità culturali e di sviluppo locale
4. Il Sistema Ecomuseale della Regione Piemonte
5. Osservazioni emerse dal *Tavolo di lavoro nazionale sulle politiche in materia di ecomusei e valorizzazione del territorio* (Maniago, dicembre 2006)
6. Bibliografia

## ALLEGATI

- 1 Legge regionale della Regione Piemonte del 14 marzo 1995, n. 31 "Istituzione di Ecomusei del Piemonte."
- 2 Legge regionale della Regione Piemonte del 17 agosto 1998, n. 23. "Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 ' Istituzione di Ecomusei del Piemonte".
- 3 Deliberazione della Giunta della Provincia di Torino del 28 dicembre 1995 n. 47 "Progetti relativi alla Cultura Materiale".
- 4 Deliberazione della Giunta della Città di Torino "Ecomuseo Urbano della Città di Torino. - approvazione progetto, costituzione gruppo di lavoro e avvio fase sperimentale presso tre circoscrizioni cittadine".
- 5 Legge provinciale della Provincia di Trento del 9 novembre 2000, n. 13 "Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali"
- 6 Legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia del 20 giugno 2006, n. 010 "Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia".
- 7 Legge regionale della Regione Sardegna del 20 settembre 2006, n. 14 Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.
- 8 Legge regionale della Regione Lombardia del 12 luglio 2007 n. 13 "Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici"
- 9 Gili Luigi *Gli ecomusei: normativa di riferimento e considerazioni sulla loro natura* articolo pubblicato sul portale [www.ecomusei.net](http://www.ecomusei.net), 2007.

## 1. IL CONTESTO MUSEOLOGICO E STORICO DI RIFERIMENTO

La nascita e lo sviluppo degli Ecomusei, in Europa prima e in Italia poi, si inserisce in un contesto storico e museologico preciso, quello degli anni '70, quando il concetto di museo "tradizionale" (se con questo termine si può indicare una categoria idealmente omogenea) subisce un profondo ripensamento da parte della comunità museologica internazionale che riguarda, prima di tutto, il rapporto tra il museo e il suo pubblico. Sono anni in cui l'attenzione dei museologi si concentra sull'esigenza di democratizzare il museo, di renderlo sede e strumento di un confronto con un pubblico potenziale più ampio rispetto a quello abituale, limitato a un'élite colta in grado di accedere ai contenuti museali, decifrandone la complessità. Nel 1971 Duncan F. Cameron contrappone il concetto di "museo forum" a quello di "museo tempio" in cui evidentemente il concetto di forum richiama allo scambio e alla condivisione di opinioni e quindi a uno spazio idealmente aperto; nello stesso anno, in occasione della Conferenza Generale dell'ICOM a Grenoble, John Kinard definisce il "museo di quartiere" come luogo che mette al centro le persone più che le collezioni e che si pone l'obiettivo di essere utile alla comunità<sup>1</sup>.

In questo contesto di evidente fermento intellettuale, nascono in Francia gli ecomusei che, secondo Georges Henri Rivière, devono rivestire una funzione di pubblica utilità e, nel contempo, devono relazionare il museo al territorio riferendo il concetto di patrimonio tanto ai beni culturali quanto a quelli ambientali. Il concetto di ecomuseo è stato ulteriormente sviluppato da Hugues De Varine, direttore dell'ICOM ed esperto di sviluppo locale, che ha introdotto il termine *ecomuseo* e ne ha segnato l'evoluzione connotandolo come un

---

<sup>1</sup> Ribaldi Cecilia (a cura di), *Il nuovo museo: origini e percorsi*, Jalla Daniele (prefazione), Il Saggiatore, Milano, 2005.

processo sociale rivolto alla comunità locale che interpreta il patrimonio come chiave per il proprio sviluppo.

L'ecomuseo si pone oltre il concetto di museo (ma anche di museo di quartiere, museo di comunità, museo all'aperto o museo diffuso), caratterizzandosi, come scrive di nuovo De Varine, con tre concetti cardine: il **patrimonio**, il **territorio** e la **popolazione** contrapposti alle componenti museali classiche identificate in collezione, immobile e pubblico.

## 2. GLI ECOMUSEI IN ITALIA: L'EVOLUZIONE DEL PANORAMA LEGISLATIVO

Nel contesto museale italiano degli anni '90 gli ecomusei rappresentano una realtà importante per il loro carattere fortemente innovativo; la Regione Piemonte, per prima in Italia, recepisce questa nuova progettualità disciplinando in materia attraverso la Legge Regionale n. 31 del 1995. Nel dicembre dello stesso anno la Provincia di Torino delibera in materia con la realizzazione del *Progetto Cultura Materiale* "che consenta sia un riequilibrio territoriale nel campo culturale, sia uno strumento in grado di innescare piccole economie locali" e identifica negli ecomusei lo strumento operativo adatto al raggiungimento di questi scopi.

Le persone che hanno lavorato a questi due documenti in Provincia di Torino e in Regione Piemonte, e che quindi hanno introdotto gli ecomusei nelle politiche di governance territoriale del Piemonte, sono state le stesse. È importante sottolineare da chi e come è nata questa legge perché indubbiamente è nata grazie alla conoscenza di esperienze fatte altrove e ai contatti con chi in Francia si occupava di attività ecomuseale, ma soprattutto dalla sensibilità di un gruppo di persone che avevano una forte attenzione al territorio.

Dopo 12 anni di attività, grazie ad alcuni strumenti di coordinamento e di monitoraggio per sviluppare e sostenere i progetti ecomuseali, la Regione Piemonte ha dato vita a un vero e proprio Sistema Ecomuseale: sono infatti 25

gli ecomusei istituiti dalla Regione dal 1995 a oggi di cui 8 nel corso del 2007 (e circa 30 gli Ecomusei della Rete della Provincia di Torino<sup>2</sup>), dislocati su quasi tutto il territorio regionale: in aree montane ma anche urbane, di pianura e di collina, in zone rurali come industriali<sup>3</sup>.

Dal 2004 anche il Comune di Torino ha proposto la propria candidatura per far entrare l' Ecomuseo Urbano nel Sistema Regionale ed è in attesa di approvazione da parte della Giunta e del Consiglio<sup>4</sup>.

La Legge Regionale piemontese 31/95 esplicita gli obiettivi degli ecomusei, istituiti allo scopo di "ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio". Gli obiettivi generali richiamano un concetto di patrimonio in senso olistico<sup>5</sup>, che comprende aspetti culturali, ambientali e sociali del territorio, in una dimensione materiale e immateriale, di cui spesso le comunità non "ricordano" il valore. Pare comunque che l'azione ecomuseale abbia, indubbiamente, contribuito ad accrescere la consapevolezza del valore dei patrimoni immateriali ed è proprio in questa nicchia più sfumata e complessa che si colloca il valore aggiunto dell'ecomuseo, costituendone uno dei fattori distintivi<sup>6</sup>.

---

2 Maggiori informazioni sul progetto Cultura Materiale della Provincia di Torino si trovano sul sito [www.provincia.torino.it/culturamateriale/](http://www.provincia.torino.it/culturamateriale/). Si veda ALLEGATO n. 3, Delibera della Giunta Provinciale "Progetti relativi alla cultura materiale".

3 L'elenco degli ecomusei del Sistema Ecomuseale Regionale si trova sul sito [www.ecomusei.net](http://www.ecomusei.net). Il sito, che funge da portale sul tema, contiene la Guida degli Ecomusei nazionali e internazionali che si sono autosegnalati alla redazione.

4 Maggiori informazioni sull'Ecomuseo Urbano di Torino si trovano sul sito <http://www.comune.torino.it/ecomuseo/>. Si veda inoltre ALLEGATO 4, Delibera della Giunta Comunale, "Ecomuseo Urbano della Città di Torino. Approvazione progetto, costituzione gruppo di lavoro e avvio fase sperimentale presso tre circoscrizioni cittadine".

5 Boylan Patrick, *Ecomuseums and the new museology: some definitions*, Museum Journal, 1992.

6 Gili Luigi, *Gli ecomusei: normativa di riferimento e considerazioni sulla loro natura*, articolo pubblicato su [http://www.ecomusei.net/Sito/index.php?PAGE=Sito\\_it/esperto](http://www.ecomusei.net/Sito/index.php?PAGE=Sito_it/esperto).

ALLEGATO n. 9, p. 8.

L'ecomuseo non è quindi un soggetto culturale nuovo, quanto una progettualità, uno strumento che serve a una specifica realtà per "reinventarsi", "riprogettarsi", per trovare e acquisire dignità, spazio, riconoscibilità: la comunità locale è contemporaneamente il soggetto, l'autore e l'attore di questo processo<sup>7</sup>.

All'interno del testo di legge sono inoltre individuate le finalità prioritarie e specifiche che ogni ecomuseo dovrebbe perseguire:

- a) "la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale, ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive";
- b) "la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione";
- c) "la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali";
- d) "la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno";
- e) "il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali";
- f) "la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali".

---

<sup>7</sup> Si veda ALLEGATO n. 1, Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31. "Istituzione di Ecomusei del Piemonte."

L'evoluzione dei progetti ecomuseali in seguito all'esperienza maturata ha fatto sì che alcuni aspetti elencati negli obiettivi specifici siano stati reinterpretati e che gli ecomusei si siano distinti dalle nuove e diverse forme di musealizzazione del territorio. Rileggendo il testo della legge, vi sono poi alcuni obiettivi specifici che devono essere considerati solo una parte della *mission* ecomuseale: "ricostruire ambienti di vita tradizionali" (punto b), "ricostruire ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori" (punto c), "predisporre percorsi per i visitatori" (punto d).

Inoltre l'esperienza piemontese si è in parte discostata dalle esperienze esistenti, soprattutto per la più marcata attenzione rivolta agli aspetti di sviluppo locale. Il patrimonio è inteso come la base per un lavoro di sviluppo, oltre che di valorizzazione, del territorio; le comunità locali, chiamate a dar vita all'ecomuseo, sono considerate interpreti del proprio futuro e come tali devono immaginare strategie di sviluppo locale sostenibile sotto i profili culturale, ambientale, economico e sociale. Affinché si parli infatti di azioni di sviluppo locale è fondamentale che i progetti poggino sulla capacità di coinvolgere la popolazione che dovrebbe identificarsi nel progetto iniziale, mobilitarsi per esso, partecipare volontariamente e collettivamente. Inoltre il patrimonio culturale non è una risorsa definita e immutabile nel tempo, può essere distrutto, trasformato o generare nuovo patrimonio<sup>8</sup>.

Le esperienze della Regione e della Provincia di Torino hanno stimolato la nascita di altre leggi in materia di ecomusei tanto che nei vari testi si possono riscontrare punti di contatto frutto anche delle relazioni tra gli enti nate in seguito all'Incontro Nazionale di Biella del 2003<sup>9</sup>.

---

8 De Varine Hugues, *Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale*, Jalla Daniele (a cura di), Clueb, Bologna, 2005, pp. 24-26.

9 Per un'analisi dei testi di legge sugli ecomusei si veda anche Gili, *Gli ecomusei: normativa di riferimento e considerazioni sulla loro natura*, ALLEGATO n. 9, p. 8.

Le leggi della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Friuli Venezia Giulia hanno ereditato da quella piemontese le finalità degli ecomusei: la prima infatti, datata 2000, istituisce gli ecomusei “allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio”<sup>10</sup>.

La seconda, del 2006, è più recente e come tale è riuscita a recepire alcuni aspetti significativi dell'evoluzione del concetto di ecomuseo, spingendosi ad esprimere, nell'articolo 1 comma 2, un tentativo definitorio. Gli ecomusei sono infatti istituiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia per “recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale”<sup>11</sup>. Questo testo di legge ha il merito di inserire, fin nella definizione degli obiettivi degli ecomusei, il concetto di sostenibilità ambientale e di partecipazione della comunità locale; negli obiettivi specifici riprende parte di quelli piemontesi e sottolinea di nuovo l'importanza del concetto di sostenibilità e dedica particolare spazio al valore delle lingue minoritarie.

Sempre del 2006 è la legge della Regione Sardegna, non è dedicata esclusivamente agli ecomusei, ma li cita all'interno della più generale normativa

---

10 Si veda ALLEGATO n. 5, Legge Provinciale 9 novembre 2000, n. 13 “Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali”.

11 Si veda ALLEGATO n. 6, Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 010 “Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia”.

sui beni culturali. In Sardegna l'ecomuseo "è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato"<sup>12</sup>. In questo testo la partecipazione attiva dei residenti e l'ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali sono considerati criteri fondanti degli ecomusei, indispensabili per il riconoscimento regionale.

L'ultima legge in ordine di tempo è stata quella della Regione Lombardia che definisce l'ecomuseo "un'istituzione culturale, costituita dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo". Il testo introduce alcune novità come la Consulta regionale degli ecomusei "quale organismo che esprime pareri e formula proposte in tema di ecomusei, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli ecomusei"; si stabilisce inoltre che la Regione possa concorrere alla gestione e al finanziamento degli ecomusei per il 50% massimo della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore"<sup>13</sup>.

---

12 Si veda ALLEGATO n. 7, Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura".

13 Si veda ALLEGATO n. 8, Legge Regionale del 12 luglio 2007 n. 13 "Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici".

### 3. GLI ECOMUSEI E LE ALTRE PROGETTUALITÀ CULTURALI E DI SVILUPPO LOCALE

Le progettualità e gli strumenti finanziari e operativi che hanno per oggetto il territorio, il patrimonio o la comunità sono evidentemente molti e spesso sono messi in campo proprio dalle Regioni. Inoltre, essendo l'ecomuseo un progetto trasversale, può essere utile in questa sede definire il rapporto con le altre progettualità culturali, di sviluppo locale o di salvaguardia ambientale.

Gli ecomusei possono essere distinti dalle diverse **tipologie museali**. Per la nuova museologia alcuni musei (musei all'aperto, musei diffusi, reti e sistemi museali) hanno superato il concetto di sede unica per adottare quello di territorio, con cui stabiliscono un legame molto forte, e in altri casi hanno individuato nella comunità locale il proprio pubblico di riferimento da coinvolgere nelle proprie attività. In particolare il museo diffuso, nato in Italia negli anni Cinquanta, presenta un modello gestionale adatto ai beni diffusi sul territorio, accomunati da relazioni storiche, geografiche o di senso ed è quello più vicino all'ecomuseo, sebbene con alcune differenze di genesi e di sostanza: il modello del museo diffuso è infatti una specificità italiana che non prevede la partecipazione comunitaria; l'ecomuseo al contrario ha una dimensione internazionale e si basa sul coinvolgimento diretto della comunità nei processi decisionali<sup>14</sup>.

Se dal punto di vista museale gli ecomusei si devono confrontare le tipologie citate, in materia di sviluppo locale sostenibile si devono confrontare con altre esperienze tra cui i **GAL- Gruppi di Azione Locale**. Questi ultimi gestiscono finanziamenti dei programmi Leader Plus, incentivano lo sviluppo integrato e sostenibile delle zone rurali cosiddette "marginali" valorizzandone i "punti di forza"; anch'essi, come gli ecomusei, sono considerati processi di programmazione "dal basso" in cui i soggetti locali pubblici e privati sono

---

14 Baldin Luca, *Museo diffuso ed ecomuseo: analogie e differenze*, in Atti del Workshop 2004. *Presente e futuro dell'ecomuseo-Strumenti per la comunità: ecomusei e musei etnografici (Omegna 2004)*, Testa Ilaria (a cura di), Regione Piemonte, Torino, 2006.

chiamati a rappresentare l'interesse delle comunità locali. Inoltre, anche i GAL sono riconosciuti e coordinati dalla Regione, che determina l'accesso ai finanziamenti e monitora le attività svolte. Si sottolineano tuttavia alcune diversità sostanziali: i GAL, a differenza degli ecomusei, hanno personalità giuridica (si tratta di Società Consortili), si caratterizzano più marcatamente nell'ambito dei progetti di sviluppo locale, anche se toccano temi come la sostenibilità ambientale e le tipicità locali, e non ammettono la partecipazione di persone fisiche, ma solo di soggetti pubblici o del tessuto produttivo (Camere di commercio, associazioni di categoria ecc.). Gli ecomusei coprono un'esigenza più specifica sul piano culturale e dovrebbero favorire la partecipazione di tutta la comunità locale all'interno della struttura di gestione o dei tavoli di lavoro. In Piemonte alcuni ecomusei fanno già parte dei GAL e, vista la comunione di alcuni obiettivi tra le due realtà, sarebbe auspicabile che tale collaborazione si diffondesse su tutto il territorio<sup>15</sup>.

Altro strumento utilizzato per la pianificazione di uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso la partecipazione diretta delle comunità locali è l'**Agenda 21 locale**, "un documento di intenti per la promozione di uno sviluppo sostenibile, che tenendo conto degli aspetti sociali, ambientali ed economici, può cogliere anticipatamente eventuali elementi di incompatibilità esistenti tra le attività socioeconomiche e le politiche di protezione e salvaguardia dell'ambiente"<sup>16</sup>. Anche in questa progettualità l'elemento culturale è marginale, pertanto si potrebbe immaginare un proficuo scambio di competenze con l'ecomuseo.

Più recenti nel panorama italiano sono i **distretti culturali**, sistemi territorialmente definiti, coincidenti con un'area ad alta densità di risorse culturali (materiali e immateriali) e ambientali di pregio e caratterizzati da un elevato livello di integrazione dei servizi culturali e da un marcato sviluppo delle

---

<sup>15</sup> L'elenco completo dei GAL del Piemonte e dei soggetti che ne fanno parte si trova sul sito [www.regione.piemonte.it/montagna/montagna/leader/gal/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/montagna/montagna/leader/gal/index.htm)

<sup>16</sup> Si veda il sito [www.agenda21.it](http://www.agenda21.it)

filiere produttive collegate. Attori di questo progetto sono essenzialmente i portatori di interessi economici che potrebbero trovare nell'ecomuseo un partner culturale importante. Se infatti il distretto culturale serve a mettere insieme risorse economiche, culturali e ambientali e a comunicarle con strategie adeguate, l'ecomuseo può essere il soggetto che opera per la corretta interpretazione del patrimonio e il coinvolgimento delle persone.

Queste progettualità, che spesso insistono sugli stessi territori, hanno alcune finalità in comune e possono essere immaginate come strumenti integrati; lo sforzo, anche da parte delle amministrazioni pubbliche che li finanziano e coordinano, dovrebbe essere quello di favorire un dialogo per evitare sovrapposizioni.

#### **4. IL SISTEMA ECOMUSEALE DELLA REGIONE PIEMONTE**

Secondo la legge regionale 31/95 la Regione “promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio” rivestendo così un ruolo fondamentale sia nella nascita che nello sviluppo di un ecomuseo e implicando la creazione di un vero e proprio Sistema Ecomuseale.

Per rivestire questo ruolo gli uffici competenti hanno creato nel corso degli anni alcuni strumenti di coordinamento e monitoraggio come il Laboratorio Ecomusei e il Comitato scientifico, si sono dotati di criteri di analisi e valutazione dei progetti e hanno attivato iniziative di sistema.

“Il Comitato scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei” è l'organo di supporto che la Regione ha individuato nell'articolo 3 della legge in cui si stabilisce che “La Giunta Regionale nomina un Comitato scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei; il Comitato scientifico è composto da tre membri indicati dall'Università degli Studi di Torino e tre membri indicati dal Politecnico di Torino ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di territorio: le funzioni di segretario sono affidate ad un

dirigente dell'assessorato competente; la composizione del Comitato scientifico è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Compito del Comitato è valutare i progetti che annualmente vengono presentati all'ente per l'istituzione: infatti nella legge regionale n. 23 del 1998 che modifica la L.R. 31/95 è stabilito che il Comitato scientifico proponga annualmente alla Giunta regionale il programma di istituzione degli Ecomusei. In un secondo momento la Giunta, se esprime parere favorevole, propone l'istituzione al Consiglio regionale che la ufficializza attraverso un'apposita delibera.

Per garantire il necessario sostegno tecnico-scientifico alla politica regionale sugli ecomusei e coordinare le attività di sistema, è stato creato nel 1998 (formalizzato nel 2002 con determinazione dirigenziale) il Laboratorio Ecomusei, gruppo di lavoro con specifica competenza ecomuseale.

Il Laboratorio collabora strettamente con la struttura regionale e ha sede negli uffici della direzione competente e gestisce un apposito capitolo di spesa "per lo sviluppo di attività di sistema in materia di ecomusei di competenza diretta della Regione Piemonte".

Consulente degli ecomusei istituiti ed elemento di supporto all'attività del Comitato Scientifico per la promozione e l'individuazione di nuovi ecomusei, il Laboratorio è impegnato ad analizzare la realtà e l'evoluzione dell'ecomuseologia italiana e straniera, si occupa di verificare lo sviluppo delle iniziative mediante periodici sopralluoghi sul territorio ed elabora considerazioni sugli aspetti museali, economici e gestionali; inoltre incentiva e segue campagne promozionali, di comunicazione, di formazione, di educazione al patrimonio e di sviluppo locale. Tra i suoi obiettivi sviluppare iniziative di coinvolgimento delle realtà locali tese, in particolare, a conoscere le attività economiche tradizionali, rivitalizzarle e orientarle sui principi della sostenibilità ambientale e sociale.

I principali strumenti a disposizione della Regione Piemonte e del Laboratorio Ecomusei per il monitoraggio delle attività degli ecomusei del sistema regionale sono il Piano di Attività per la richiesta annuale di finanziamenti, la Rendicontazione delle risorse assegnate con i fondi del Settore Pianificazione Aree Protette e il Rapporto Ecomusei.

Ogni ecomuseo aderente al Sistema Regionale lavora autonomamente ad attività e progetti che possono essere accorpate in 9 macroaree principali: Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Conservazione e Rinaturalizzazione del Patrimonio Ambientale, Educazione e Didattica, Formazione, Ricerca, Comunicazione ed Eventi, Sensibilizzazione e coinvolgimento, Attività di Sviluppo Locale Sostenibile e Gestione.

Gli ecomusei lavorano in stretta collaborazione con il Laboratorio Ecomusei e quindi con la Regione Piemonte e ciascuna realtà ha una gestione autonoma che fa capo ad un soggetto individuato, in base alla L.R. 23/98, tra Enti locali, Aree Protette o associazioni appositamente costituite<sup>17</sup>. L'ecomuseo non ha personalità giuridica, ma è una progettualità data in gestione dalla Regione ad un soggetto del territorio che ne propone l'istituzione e si fa carico dell'amministrazione dei finanziamenti e della progettazione delle attività.

Dal punto di vista operativo l'ecomuseo è affidato ad un gruppo di lavoro o a un coordinatore che ha il compito di redigere i piani di attività annuali, di ricercare i finanziamenti adatti allo sviluppo dell'ecomuseo e di partecipare alla definizione della tematica ecomuseale coordinandosi con il Sistema regionale e con il Laboratorio Ecomusei.

Della gestione e del coordinamento di un ecomuseo si è parlato di recente in occasione del Workshop Ecomusei 2005 (il Workshop è un evento annuale che il Laboratorio Ecomusei organizza per affrontare problematiche considerate

---

<sup>17</sup> Si veda ALLEGATO n. 2, Legge Regionale 17 agosto 1998, n. 23. "Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 Istituzione di Ecomusei del Piemonte", Art 1. Comma 2.

strategiche). L'assenza di una struttura creata ad hoc per la gestione dell'ecomuseo, la figura del coordinatore, gli strumenti per garantire la partecipazione della comunità e degli operatori locali e la possibilità di modificare i soggetti gestori ammissibili dalla legge sono le questioni affrontate nel corso del Workshop e ancora aperte.

Visto l'interesse verso la tematica ecomuseale che negli ultimi anni ha visto coinvolte sempre più Regioni e vista la centralità degli aspetti gestionali, la discussione potrebbe essere affrontata anche in occasione di un tavolo di lavoro nazionale quale momento di confronto delle diverse esperienze.

#### **5. OSSERVAZIONI EMERSE DAL TAVOLO DI LAVORO NAZIONALE SULLE POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI ECOMUSEI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (MANIAGO, DICEMBRE 2006)**

Nel dicembre 2006 è stato organizzato dalla Regione Piemonte e dalla Regione Friuli Venezia Giulia un *Tavolo di Lavoro Nazionale sulle politiche regionali in materia di Ecomusei e valorizzazione del territorio*. All'incontro sono state invitate le Regioni italiane, le Province Autonome e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali <sup>18</sup>. Obiettivo della riunione era valutare la possibilità di costituire un Coordinamento Nazionale degli Ecomusei “per ricercare alleanze istituzionali, lavorare per il riconoscimento degli ecomusei a livello nazionale da parte dei Ministeri interessati, redigere un “provvedimento guida” che stimoli e fornisca criteri generali di riferimento per le disposizioni regionali in materia di ecomusei, avviare contatti ed elaborare progetti in ambito europeo. Il Coordinamento Nazionale va inteso come primo momento operativo verso l'ipotesi di costituire una Federazione degli Ecomusei (o altre forme di rappresentanza nazionale,

---

<sup>18</sup> Hanno partecipato al Tavolo di lavoro rappresentanti della Regione Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia di Trento e Ministero dell'Ambiente.

nell'eventualità che emergano come più appropriate) che sia un riferimento certo per il mondo degli ecomusei, rappresentandolo in modo condiviso, trasparente e democratico, che lavori per garantire continuità nel tempo ai progetti ecomuseali, approntando strumenti e studiando strategie opportune, che promuova nuove occasioni di incontro e stimoli la progettualità mettendo a disposizione degli ecomusei un archivio di buone pratiche”<sup>19</sup>.

Le riflessioni dei partecipanti al Tavolo di lavoro, in risposta ai problemi posti, hanno riguardato prima di tutto la necessità di fare chiarezza sul termine ecomuseo e di **distinguerlo dalle progettualità museali**, tra cui il museo diffuso, il museo etnoantropologico locale e le reti museali.

L'ecomuseo dovrebbe essere inteso infatti come una progettualità propria e complementare ai musei locali; una progettualità che concerne la valorizzazione e la “tutela” attiva del patrimonio da parte delle comunità locali, capace di coinvolgere gli abitanti di un territorio attraverso una modalità di gestione aperta e inclusiva, di dialogare con enti locali, associazioni, musei, Gal ecc., di delineare scenari possibili per il futuro dei territori che tengano conto delle specificità culturali e ambientali locali.

Questione nodale affinché gli obiettivi di un ecomuseo siano realmente perseguibili è la **gestione**: nel 2005, in occasione del Workshop annuale, il Sistema degli Ecomusei piemontesi si è interrogato su quali siano i modelli gestionali più adatti affinché si realizzi la condizione primaria per il funzionamento degli ecomusei: la partecipazione. “La partecipazione, è un modello democratico di assunzione delle decisioni di interesse della comunità, perché comporta il coinvolgimento degli interessati al farsi del potere. La partecipazione diretta può operare a livello politico oppure a livello amministrativo e, a prescindere che si rapporti con un potere, è un modo per

---

<sup>19</sup> Si veda il *Documento Conclusivo* dell'Incontro Nazionale degli Ecomusei di Biella (2003).

rendere le scelte di rilievo per la comunità il più possibile rispondenti alle aspettative ed alle esigenze del territorio, e quindi presumibilmente efficaci”<sup>20</sup>.

Differente dal problema della gestione, ma strettamente connesso, è il nodo dei **modelli organizzativi**: l’esperienza piemontese ha portato a percepire che, per stimolare la partecipazione ai processi decisionali e alla pianificazione delle attività degli ecomusei, è strategica la figura del coordinatore, o di un gruppo di lavoro, in grado di svolgere un ruolo di animazione sul territorio. È compito del coordinatore, infatti, pianificare e organizzare le attività dell’ecomuseo, facendo da elemento di sintesi tra le istanze del territorio, la volontà del soggetto gestore e le linee guida regionali.

Un ragionamento ulteriore ha riguardato il **ruolo delle Regioni** che, secondo un’opinione condivisa dai presenti, dovrebbero “riconoscere” e non “istituire” gli ecomusei. La differenza tra i due termini è evidentemente sostanziale poiché “il riconoscimento presuppone che un qualcosa già esista, a cui si attribuisce una qualità in più; l’istituzione, invece, rimanda ad una visione centralistica delle realtà locali, che per l’appunto esistono, agli occhi dell’ordinamento, solo se oggetto di manifestazione di volontà da parte della Regione”<sup>21</sup>.

In merito alla necessità di una legge o di una normativa ad hoc sugli ecomusei si è arrivati alla conclusione che può essere sufficiente da parte delle Regioni e delle Province Autonome un ruolo di coordinamento delle realtà presenti sul territorio, di sostegno economico per le singole progettualità, di valutazione e indirizzo. Tale sostegno dovrebbe altresì essere vincolato ad un’attenta valutazione degli obiettivi e delle strategie, delle ricadute sul territorio, della reale partecipazione delle comunità locali alla pianificazione delle attività ecomuseali. Una politica regionale poco “centralista”, che riconosce gli ecomusei anziché istituirli e ne valuta costantemente l’indirizzo e l’efficacia, permette di

---

<sup>20</sup> Si veda Gili, *Gli ecomusei: normativa di riferimento e considerazioni sulla loro natura*, ALLEGATO n. 9, p. 8.

<sup>21</sup> Ibidem p. 1.

supportare una rete ecomuseale non dovendone garantire la sopravvivenza, ma stimolando la diversificazione delle fonti di finanziamento.

L'attenzione degli enti regionali dovrebbe essere posta non tanto sulla necessità di una normativa che regoli le politiche ecomuseali, quanto sulla definizione di linee guida di indirizzo generale per arrivare alla costruzione di criteri comuni, di indicatori utili alla valutazione di efficacia ed efficienza, di strumenti di monitoraggio delle risorse assegnate e delle attività svolte.

I ragionamenti emersi dal Tavolo di lavoro costituiscono un riferimento in vista di un Coordinamento Nazionale degli Ecomusei e possono essere la base su cui impostare i lavori dell'Incontro Nazionale degli Ecomusei di Catania, al quale sono stati invitati a partecipare Ministeri, Regioni, Province Autonome, Enti locali, Ecomusei e realtà museali e culturali.

## Bibliografia

- × AA.VV., *I volti della sostenibilità*, Gruppo di Ricerca in Didattica delle Scienze Naturali, Università di Torino, 2002.
- × AA.VV., *Uomo Memoria Territorio*, Piemonte Parchi, Regione Piemonte, 2006.
- × Baldin L., *Museo Diffuso ed ecomuseo: analogie e differenze*, in Atti del Seminario *Presente e futuro dell'ecomuseo. Strumenti per la comunità: ecomusei e musei etnografici (Omegna, 2004)*, Testa I. (a cura di) Regione Piemonte, Torino, 2005.
- × Boylan P., *Ecomuseums and the New Museology: Some Definitions*, Museum Journal, 1992.
- × Dansero E., Governa F. e Emanuel C., (a cura di), *I patrimoni industriali. Una geografia per lo sviluppo locale*, Franco Angeli Editore, Milano, 2003.
- × De Varine H., *Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale*, Jalla D. (a cura di), Clueb, Bologna, 2005.
- × De Biaggi E., Lava F., Ortalda M., Testa I., *Atti dell'Incontro Nazionale Ecomusei* (Biella, 2003), Candelo (BI), 2004.
- × Giuliano W., *Ecomusei: evoluzione e attualità di un'idea*, Piemonte Parchi n. 92, Priuli & Verlucca Editori, Torino, 1999.
- × Giuliano W., Vaschetto P. *L'ecomuseo ultima frontiera della moderna museologia del territorio*, Studi di Museologia Agraria n. 24, Torino, 1995.
- × Ingold T., Grasseni C. e Ronzon F. (a cura di), *Ecologia della cultura*, Meltemi Editore, Roma, 2004.
- × Maggi M. e Falletti V., *Gli ecomusei. Che cosa sono, che cosa possono diventare*, Umberto Allemandi Editore, Torino, 2000.
- × Ribaldi C. (a cura di) *Il nuovo museo: origini e percorsi*, Jalla D. (prefazione), Il Saggiatore, Milano, 2005.
- × Segre A., Dansero E., *Politiche per l'ambiente*, UTET, Torino, 1996.
- × Testa I. (a cura di), Atti del Seminario *Presente e futuro dell'ecomuseo. Ecomusei: strumenti e metodologie di gestione (Ghigo di Prali 2004)*, Regione Piemonte, Torino, 2006.

**ALLEGATO n. 1**  
**REGIONE PIEMONTE**

**Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31. Istituzione di Ecomusei del Piemonte.**

(B.U. 22 marzo 1995, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Promulga la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalita')*

1. La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.

2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalita' di cui al comma 3.

3. Finalita' prioritarie degli Ecomusei sono:

a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;

b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;

c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;

d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambienti <sup>^\*\*</sup> Coordinamento redazionale. <sup>^</sup> tradizionali di contorno;

e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;

f) la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali.

**Art. 2.**

*(Istituzione e gestione degli Ecomusei)*

1. La Giunta Regionale propone annualmente al Consiglio Regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati:

al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.

2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale che ne affida la gestione, sulla base di un progetto redatto dal Comitato scientifico di cui all'articolo 3:

a) agli Enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;

b) alle Province territorialmente interessate per gli Ecomusei di livello provinciale o sub provinciale;

c) alle associazioni appositamente costituite.

3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

4. Per la gestione degli Ecomusei la Giunta Regionale promuove accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero dei beni culturali, con gli Enti di gestione di aree protette, con le Province ed i Comuni interessati, nonché con soggetti privati: ogni accordo di programma definisce sulla base di uno studio di fattibilità dell'Ecomuseo, i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.

#### Art. 3.

##### *(Comitato scientifico)*

1. La Giunta Regionale nomina un Comitato scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei.

2. Il Comitato scientifico e' composto da tre membri indicati dall'Università' degli Studi di Torino e tre membri indicati dal Politecnico di Torino ed e' presieduto dall'Assessore competente in materia di territorio: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'assessorato competente.

3. La composizione del Comitato scientifico e' formalizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

#### Art. 4.

##### *(Finanziamenti)*

1. Per la gestione degli Ecomusei e' istituito il seguente capitolo di bilancio "Interventi ed opere per la gestione degli Ecomusei" con lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'anno 1995, di lire un miliardo; alla copertura dell'onere finanziario relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 27170 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995.

2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 1996 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995

Gian Paolo Brizio

**ALLEGATO n. 2**  
**REGIONE PIEMONTE**

**Legge regionale 17 agosto 1998, n. 23. Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 ' Istituzione di Ecomusei del Piemonte ' .**  
(B.U. 19 agosto 1998, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. Istituzione e gestione degli Ecomusei

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal Comitato scientifico, per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo 3, sulla base di indicazioni provenienti da enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati; al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.

2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale previa valutazione dei progetti da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3. La gestione e' affidata, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:

- a) enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
- b) province, comuni e comunità montane;
- c) associazioni appositamente costituite.

3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

4. La gestione degli Ecomusei può essere regolata ai sensi delle leggi vigenti, con accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; tali accordi definiscono i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare..

Art. 2.

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' aggiunto il seguente:

"3 bis. Ai membri del Comitato scientifico spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale)..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 agosto 1998

Il Presidente Enzo Ghigo

Il Vice Presidente Ugo Cavallera

**ALLEGATO n. 3**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO**

**Verbale n. 47**

**Adunanza 28 dicembre 1995**

**OGGETTO: PROGETTI RELATIVI ALLA CULTURA MATERIALE.**

(U.I. L. 200.000.000.=)

Protocollo: 98-237367/95

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: MARIO REY, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, ALDO MILETTO, LIVIO BESSO CORDERO, GIUSEPPE GAMBA, MARCO CAMOLETTO e con la partecipazione del Segretario Generale prof. dott. DESIDERIO DE PETRIS.

E' assente l'Assessore VALTER GIULIANO.

A relazione del Presidente della Provincia:

L'Assessorato alla cultura intende operare attraverso la messa a punto e la realizzazione del "Progetto Cultura Materiale" che consenta sia un riequilibrio territoriale nel campo culturale, sia uno strumento in grado di innescare piccole economie locali nella fase di costruzione prima, in quella di mantenimento e di gestione poi.

La cultura materiale pone al centro il territorio come elemento insopprimibile che determina l'insieme delle tecnologie industriali e agricole che danno forma al paesaggio, il sistema infrastrutturale che rende possibile il lavoro, la distribuzione della popolazione e degli insediamenti tra città e campagna, i segni urbanistici e architettonici. L'articolazione degli interventi da effettuare comprendono rilevazioni non solo di tipo inventariale o antiquario, quanto piuttosto l'avvio di una serie di ricerche che facciano luce sui processi produttivi, i livelli tecnologici, le condizioni di vita materiale e l'uso complessivo del territorio. Diventa quindi essenziale procedere all'analisi storica delle tecnologie, dei mezzi produttivi, dei consumi, dei segni concreti del lavoro e delle sue "condizioni oggettive".

L'Assessorato alla Cultura intende articolare queste analisi secondo tre possibili percorsi culturali così individuati:

- PERCORSI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE;
- PERCORSI DI FRONTIERA E RICERCA TECNOLOGICA E SIENTIFICA;
- PERCORSI SULLA CULTURA CONTADINA E ALPINA.

Per ognuno di questi percorsi saranno previsti ulteriori percorsi diversificati, articolati sul territorio, che approfondiranno specifici argomenti, creando una rete provinciale che consentirà scelte di visita "personalizzate", per la cui fruizione, a seconda dei particolari interessi del visitatore, si intendono organizzare degli itinerari che proporranno la conoscenza del territorio allo scopo di illustrare, nei diversi ambiti spaziali nei quali si svolgono, le diversità caratteristiche delle varie situazioni storico-ambientali;

Lo strumento progettuale per la realizzazione e la definizione sul territorio del programma e' stato individuato in una concezione avanzata del museo sul territorio

"ECOMUSEO" che si sviluppa attraverso percorsi documentari dell'attività' del lavoro, con particolare attenzione agli edifici e ai manufatti che conservano valore documentale.

Per quanto concerne la messa a punto del progetto è stata individuata una prima possibilità di collaborazione attraverso specifiche convenzioni con il Politecnico di Torino, l'Università di Torino ed altri Istituti pubblici od a partecipazione pubblica ed in particolare con gruppi di ricerca-tori specializzati per lo sviluppo dei percorsi sopraindicati;

Constatato che una prima fase di programmazione è già stata avviata con incontri con il Politecnico di Torino - Dipartimento di progettazione architettonica - Castello del Valentino - Viale Mattioli 39 - 10125 Torino, che ha fatto pervenire una prima proposta di convenzione e che altri incontri con il Politecnico e l'Università di Torino sono già avviati per la realizzazione del programma nella sua interezza;

Considerato pertanto che, in totale, l'iniziativa comporterà per la Provincia una spesa pre-sunta di lit. 200.000.000.= da utilizzarsi tramite stipula di convenzioni con Enti ed Istituti pubblici od a partecipazione pubblica;

Visto l'art. 27 comma 5 del D.L. 77/95;

Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti dai Dirigenti Responsabili e dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142 nonchè l'attestazione di cui all'art. 55 della legge medesima;

Quanto sopra esposto;

con voti unanimi, la Giunta Provinciale

#### **DELIBERA**

1) di prendere atto, con approvazione, di quanto in premessa indicato, autorizzando la realizzazi-one del "Progetto Cultura Materiale, secondo i seguenti percorsi:

- PERCORSI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE;
- PERCORSI DI FRONTIERA E RICERCA TECNOLOGICA E SIENTIFICA;
- PERCORSI SULLA CULTURA CONTADINA E ALPINA

da realizzarsi in collaborazione con:

Politecnico di Torino - Dipartimento di progettazione Architettonica lit. 80.000.000.=

Cattedra di Allestimento e Museografia - Centro Interdipartimentale di

documentazione e Museo Lit. 120.000.000.=, con riserva di adeguare gli stanziamenti alle differenti esigenze dei vari dipartimenti;

2) di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Provinciale gli incombenti che concer-nono la realizzazione particolareggiata del progetto e la stipula di convenzioni perfezionate;

3) di applicare la spesa complessiva di lit. 200.000.000.= sul cap. 1577 del bilancio 1995.

Il Presidente della Provincia  
Mercedes Bresso

Il Segretario Generale  
Desiderio De Petris

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 28 dicembre 1995.

**ALLEGATO n. 4  
CITTÀ DI TORINO**

Divisione Servizi Culturali  
2004 04367/026  
Settore Educazione al Patrimonio Culturale

**CITTÀ DI TORINO  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO. – APPROVAZIONE PROGETTO, COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E AVVIO FASE SPERIMENTALE PRESSO TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE.**

L'Assessore Alfieri, di concerto con gli Assessori Dealessandri, Ortolano, Pozzi, Tricarico e Viano, riferisce.

L'esperienza degli ecomusei, la cui espansione a partire dagli anni Settanta del Novecento costituisce un fenomeno internazionale, si fonda su un approccio globale al patrimonio culturale da parte di una comunità territorialmente definita. In questa visione complessiva, un ecomuseo comprende in sé beni tangibili, quali le aree e i parchi archeologici, gli oggetti, gli edifici storici e gli ambienti naturali, ma anche i beni intangibili, le memorie collettive e le tradizioni orali. Un museo dunque non confinato entro uno spazio delimitato e dedicato, ma esteso all'insieme di un territorio e alle molteplici testimonianze presenti al suo interno.

L'aspetto caratterizzante di un ecomuseo è il coinvolgimento attivo delle comunità locali, le quali non si limitano a partecipare alla sua vita, ma se ne fanno direttamente carico, divenendo protagoniste oltre che fruitori dell'ecomuseo o del museo di comunità, nozione che a volte sembra prevalere. Il rapporto tra i cittadini e il patrimonio culturale costituisce infatti il fondamento dell'ecomuseo, in grado di renderlo vitale oltre che vivo, capace cioè di partecipare allo sviluppo come risorsa e non solo come eredità del passato, esclusivamente da conservare e trasmettere alle future generazioni. In questa prospettiva tutti i cittadini vengono potenzialmente sollecitati in prima persona a partecipare ad un processo di tutela attiva del territorio, un presidio tanto più efficace se esercitato dai cittadini più "prossimi" al bene culturale da preservare. Un museo cioè fortemente integrato nel territorio ed espressione innanzitutto di una comunità, posto al servizio dello sviluppo, sociale, economico e culturale della collettività. Un museo che ha superato i limiti di un edificio e si identifica invece con un contesto sociale, un ambiente e una storia collettiva.

Un museo per sua natura "diffuso", se per diffuso si intende un museo costituito da una rete organizzata di luoghi individuati, interpretati, comunicati, presidiati. Un museo fondato più sul fare che sull'aver, più sulla elaborazione e la diffusione dei saperi che non sull'accumulazione e sull'esposizione di collezioni e di oggetti.

Parallelamente, la tradizionale idea di museo come istituzione educativa a servizio della società è stata sottoposta ad una profonda revisione sulle spinte dell'allargamento della base sociale del pubblico e della rinnovata importanza assunta nelle società

contemporanea dell'apprendimento informale; la funzione educativa del museo si rivolge oggi a più pubblici, con codici comunicativi ed esigenze di mediazione diversificate, e si realizza in altri spazi, guardando necessariamente oltre le collezioni musealizzate e transitando verso la nozione più estesa di educazione al patrimonio culturale.

Il Piemonte è stata la prima regione italiana a dotarsi di una legge sugli ecomusei (L.R. n. 31 del 14 marzo 1995 "Istituzione di Ecomusei del Piemonte", modificata con la L.R. n. 23 del 17 agosto 1998) che ha contribuito alla creazione di un numero significativo di ecomusei in diverse aree del territorio, nessuno dei quali tuttavia ha riguardato una realtà urbana significativa, cosicché il progetto di ecomuseo di Torino e dell'area metropolitana costituisce la prima applicazione del modello ecomuseale in un ambito urbano di grandi dimensioni, non solo su scala regionale ma a livello nazionale.

Sembra utile, inoltre, considerare che la radicale trasformazione che la nostra città sta vivendo sollecita una particolare attenzione ai luoghi simbolo di un passato comune che per i cittadini torinesi hanno a lungo costituito punti di riferimento materiali di un paesaggio noto e familiare e che, insieme alla città visibile, interessata dalla trasformazione urbanistica, occorre tutelare, interpretare e comunicare un'altra città in cui i torinesi di nascita e di adozione si sono riconosciuti per molti decenni. Il progetto di ecomuseo urbano si pone nell'ottica di interpretare e rendere comprensibile agli abitanti di Torino, di oggi e di domani, la città contemporanea e si inserisce in una prospettiva di azioni a favore della promozione della cittadinanza attiva e di un protagonismo culturale inclusivo con l'obiettivo di suscitare identità collettive inedite e nuovi sentimenti di appartenenza.

Sulla base di queste considerazioni, nel corso del 2003 è stato elaborato dal Settore Musei della Città un documento contenente le linee-guida per una sperimentazione di un progetto di ecomuseo urbano nel territorio cittadino ("Per un museo dell'area urbana torinese" – all. n. 1). Il progetto di ecomuseo urbano è nato peraltro in risposta a sollecitazioni di alcune Circostrizioni al cui interno operavano, o erano in via di realizzazione, centri di documentazione, gruppi di ricerca, associazioni attive sul piano locale avendo già realizzato mostre, percorsi, iniziative, cicli di conferenze ed erano altresì in corso attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale.

Il confronto con queste realtà – operanti in particolare nelle Circostrizioni V, VI e IX – è stato determinante nel dare avvio alla progettazione dell'ecomuseo e alla discussione e verifica del documento elaborato dal Settore Musei che si è infatti fortemente ispirato alle esperienze in corso per individuare condizioni e prospettive per la creazione dell'ecomuseo urbano.

Si è quindi costituito un gruppo di lavoro interdivisionale, al quale hanno partecipato dirigenti e funzionari dei Settori: Periferie, Urban Center, Risorse Educative, Riassetto Urbano, Edilizia privata, Lavoro e Formazione, Gestione Verde, Decentramento e dell'Archivio Storico della Città.

Il gruppo ha condiviso la traccia di progetto, evidenziando le possibili interazioni che l'ecomuseo urbano avrebbe potuto avere con la presenza di interventi, progetti e attività promossi o sostenuti da più Divisioni della Città sul patrimonio culturale cittadino. Sono stati inoltre definiti alcuni requisiti di fattibilità e adattabilità del progetto ad una realtà urbana quale la nostra.

Nel corso dell'elaborazione del progetto sono stati avviati contatti con il Settore Aree Protette della Regione Piemonte, competente per l'ambito degli ecomusei e con l'Assessorato alla Cultura della Provincia di Torino, al fine di coordinare l'attività dell'ecomuseo urbano con il Progetto Cultura Materiale. Nel gruppo di lavoro che si costituirà per la gestione dell'Ecomuseo urbano è prevista la partecipazione in via permanente di dirigenti e/o funzionari di riferimento della Regione Piemonte e della Provincia di Torino.

A conclusione di questo percorso, le Circoscrizioni V, VI, IX hanno manifestato formale interesse ad avviare sul proprio territorio forme sperimentali di ecomuseo urbano condividendo le linee guida proposte nel documento "Per un museo dell'area urbana torinese" e, rispettivamente, in data 3 settembre, 13 ottobre e 18 dicembre 2003 si sono svolte tre assemblee pubbliche nelle diverse sedi Circoscrizionali. In tali occasioni, alla presenza degli amministratori e funzionari delle Circoscrizioni, dei gruppi e delle associazioni operanti nel territorio, di singoli cittadini e del Gruppo di Lavoro interdivisionale, è stato illustrato il documento base e si è sviluppato il dibattito relativamente alla fattibilità del progetto e alle specificità che esso avrebbe potuto assumere a seconda delle specificità territoriali.

Nel corso del mese di dicembre 2003 i Consigli delle Circoscrizioni V, VI e IX, visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n.mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale, fra l'altro, all'art.42 comma 3, indica le "competenze delegate" loro attribuite, a cui appartiene l'attività in oggetto, hanno approvato l'adesione al progetto cittadino di creazione di un ecomuseo urbano dell'area metropolitana e le linee di indirizzo del progetto di "museo di territorio" per quanto di competenza di ciascuna. (all. n.2,3,4).

Inoltre, in data 25 febbraio 2004 si è riunita l'Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni e, in tale occasione, il Presidente Paolino ha illustrato il progetto di ecomuseo urbano della Città di Torino e si è avviato il dibattito per l'eventuale sviluppo dello stesso, nei prossimi anni, su base cittadina, allargando la partecipazione ad altre Circoscrizioni che hanno messo in atto nel proprio territorio diverse azioni ascrivibili a tematiche di confine con il progetto ecomuseale.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

1) di approvare il progetto ecomuseo urbano della Città di Torino così come delineato da

documento allegato che è parte integrante della presente deliberazione (all.1);

2) di prevedere la formazione di un Gruppo di lavoro interdivisionale con compiti di raccordo e supporto alla realizzazione e allo sviluppo del progetto di “Ecomuseo urbano”, affidandone le funzioni di coordinamento tecnico al Settore Educazione al Patrimonio Culturale. Il Gruppo di lavoro interdivisionale sarà formato da dirigenti *pro tempore* o loro delegati dei Settori:

Periferie, Patrimonio, Urban Center, Risorse Educative, Riassetto Urbano, Edilizia privata, Lavoro, Gestione e Grandi Opere Verde, Coordinamento Urban2, Musei, Educazione al Patrimonio Culturale, Archivi Protocollo, Sistema Bibliotecario Urbano e dal Direttore Divisione Funzioni Istituzionali. Il gruppo di lavoro potrà essere integrato dal contributo dei dirigenti in *staff* individuati dagli Assessori competenti e dai dirigenti pro-tempore dei Settori interessati.

3) di dare avvio nel corso dell'anno 2004 alla fase sperimentale del progetto presso le Circoscrizioni Amministrative V, VI, IX sulla base di un programma di attività annuale elaborato in autonomia e realizzato in collaborazione con il Coordinamento Servizi Museali della Divisione Servizi Culturali;

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'eventuale impegno di spesa.

L'Assessore per le Risorse per lo Sviluppo della Cultura  
Fiorenzo Alfieri

L'Assessore alle Politiche del Lavoro ed alla Formazione Professionale  
Tom Dealessandri

L'Assessore all'Ambiente e Verde Pubblico  
Dario Ortolano

L'Assessore alle Partecipazioni, Patrimonio e Bilancio  
Paolo Peveraro

L'Assessore al Sistema Educativo  
Paola Pozzi

L'Assessore all'Edilizia Pubblica e Periferie  
Roberto Tricarico

L'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata  
Mario Viano

Il Direttore Divisione Servizi Culturali  
Dr. Renato Cigliuti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto

Il Dirigente

Dr. Vincenzo Simone

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

Il Direttore Finanziario

Dr. Domenico Pizzala

**ALLEGATO n. 5**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 2000, n. 13**

**Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali**  
(b.u. 21 novembre 2000, n. 48)

Art. 1

*Finalità*

1. Allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio, la Provincia autonoma di Trento, di concerto con le comunità locali, promuove e disciplina la creazione di ecomusei sul proprio territorio.

2. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:

- a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni, fabbricati o altri immobili caratteristici, di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, in modo da consentirne la salvaguardia, la buona manutenzione e la promozione culturale;
- c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita dei prodotti locali;
- d) la predisposizione di percorsi sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locali;
- e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;
- f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alla storia e alle tradizioni locali, nonché alla storia della formazione del paesaggio tradizionale.

3. I comuni o loro forme associative, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizzano aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare i manufatti tradizionali in esse presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 2. Provvedono a gestire e a promuovere nelle forme più consone tali realtà.

Art. 2

#### *Comitato tecnico-scientifico*

1. La Giunta provinciale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnicospicificata ai fini della promozione e della gestione di questa legge. Il comitato si esprime sui quesiti ad esso sottoposti dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali, dai comuni, dai loro consorzi e dagli altri enti che promuovono o gestiscono ecomusei. Il comitato esprime inoltre i pareri previsti da questa legge; svolge azione di stimolo e di suggerimento nei confronti della Provincia in materia di ecomusei.
2. Il comitato è composto da:
  - a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di attività culturali e in materia di ambiente, di cui uno con funzione di presidente;
  - b) tre funzionari competenti in materia di attività culturali, beni culturali, urbanistica e tutela del paesaggio;
  - c) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali o un suo delegato;
  - d) il direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina o un suo delegato;
  - e) il direttore dell'azienda di promozione turistica del Trentino;
  - f) un esperto in materia di storia e tradizioni locali.
3. Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente. Funge da segretario un funzionario del servizio attività culturali.
4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

#### Art. 3

##### *Riconoscimento e gestione degli ecomusei*

1. Gli ecomusei sono promossi da singoli comuni o da più comuni contermini in forma associata.
2. La gestione degli ecomusei è effettuata dai comuni promotori nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento dei comuni.
3. Il riconoscimento della qualifica di ecomuseo è disposto dalla Provincia, a seguito di apposita domanda presentata dai comuni nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale (1).

#### Art. 4

##### *Denominazione e marchio*

1. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 3, la Provincia assegna a ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.
2. La Provincia può promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei del Trentino.

#### Art. 5

##### *Disposizioni finanziarie e transitorie*

1. La Provincia concorre alle spese di realizzazione degli ecomusei mediante l'assegnazione di finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito

dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

2. In prima applicazione della presente legge sono qualificati ecomusei le iniziative già promosse dai comuni o loro forme associative per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Provincia provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all'articolo 4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i predetti ecomusei devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.

#### NOTE

(1) Per i criteri previsti da questo comma vedi la deliberazione della Giunta provinciale 14 settembre 2001, n. 2369 (non pubblicata), modificata dalla deliberazione 24 maggio 2002, n. 1120 (b.u. 30 luglio 2002, n. 32).

**ALLEGATO n. 6**  
**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**LEGGE REGIONALE 20/06/2006, n. 010**  
**Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.**

SOMMARIO

- Art. 1 – (Oggetto e finalità)
- Art. 2 – (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)
- Art. 3 – (Denominazione e marchio)
- Art. 4 – (Comitato tecnico-scientifico)
- Art. 5 – (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.

3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;

b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea;

e) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio;

f) recuperare e utilizzare nelle diverse attività le lingue originali d'uso, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), nonché della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), o dei dialetti locali.

## Art. 2

### *(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)*

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare e il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto delle seguenti priorità:

a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) presenza di enti locali singoli o associati;

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;

f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) marginalità dell'area;

h) presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;

i) assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

4. La Giunta regionale determina annualmente il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle indicazioni provenienti dai soggetti di cui al comma 1 e dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4. Al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. L'inserimento nell'elenco degli Ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.

5. Il programma di cui al comma 4 individua altresì le iniziative di formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa.

Note:

1. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 5, comma 10, L.R. 12/2006

### Art. 3

#### *(Denominazione e marchio)*

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.

2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 2, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio e' veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed e' tutelato nelle forme consentite.

3. La Regione puo' promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

### Art. 4

#### *(Comitato tecnico-scientifico)*

1. La Giunta regionale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della attuazione della presente legge.

2. Il comitato si esprime sull'individuazione e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione

degli operatori degli Ecomusei, sui quesiti posti dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3 e svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. Il comitato e' presieduto dall'Assessore competente in materia ed e' composto da:

a) due funzionari competenti in materia di attività e beni culturali e di tutela del paesaggio e dell'ambiente;

b) un rappresentante dell'Università di Udine e un rappresentante dell'Università di Trieste;

c) un membro indicato dall'ANCI;

d) un membro indicato dall'UPI;

e) due esperti in materia di Ecomusei;

f) tre esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio.

4. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della Direzione centrale competente per materia.

5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

6. La composizione del comitato e' formalizzata con decreto del Presidente della Regione.

7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note: 1. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 5, comma 10, L.R. 12/2006

#### Art. 5

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In prima applicazione della presente legge sono qualificati Ecomusei le iniziative gia' promosse dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che operano da almeno un anno per finalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Regione provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all'articolo 3.

2. Entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, gli Ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.

3. La legge finanziaria regionale successiva all'espletamento della procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, fissa la misura massima del concorso della Regione alle spese per la realizzazione e gestione degli Ecomusei.

**ALLEGATO n. 7****REGIONE SARDEGNA**

(N. B. In questo documento si riporta esclusivamente l'Articolo 11 del Titolo III relativo agli Ecomusei)

**Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14*****Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.***

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

**Titolo I****Norme generali****Art. 1*****Finalità e oggetto***

1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l'organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi e attività.

3. La Regione promuove e valorizza l'arte contemporanea sostenendo la ricerca e la sperimentazione artistica, nonché l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea anche in applicazione della Legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici pubblici).

4. La presente legge disciplina:

a) le attività di valorizzazione e di fruizione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42, non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la disponibilità, assicurando, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e dei compiti e delle funzioni ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, condizioni omogenee di efficace gestione;

b) l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative relative ai musei, compresi quelli dedicati ai temi dell'emigrazione, ai parchi archeologici, agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di ente locale e di interesse locale.

## Art. 2

### *Principi generali*

1 Gli interventi della Regione si ispirano ai principi di:

- a) cooperazione, coordinamento e sviluppo delle progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati;
- b) valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali;
- c) qualità dei progetti e delle azioni attuative;
- d) sostegno all'attività di ricerca e riconoscimento dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura;
- e) promozione di rapporti tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza.

## Art. 3

### *Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l'università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati*

1 Per le finalità della presente legge la Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove ogni intesa con lo Stato, con soggetti pubblici e privati, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nonché forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura.

2. La Regione promuove atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini:

- a) conferimento di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli appartenenti allo Stato, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- d) definizione degli indirizzi generali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela;

e) istituzione, con il concorso del Centro di restauro e conservazione dei beni culturali della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Li Punti (Sassari), delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali, avente anche funzioni di scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. La Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoriale.

4. La Regione, mediante le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, garantisce la partecipazione degli enti locali alla definizione di obiettivi e piani regionali, al processo di elaborazione delle proprie proposte ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, agli accordi su base regionale, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e determina indirizzi generali sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano assicurate condizioni omogenee di efficace gestione nel territorio regionale.

5. La Regione promuove l'elaborazione di programmi comuni con università, istituzioni di ricerca e di cultura e altri soggetti pubblici e privati; può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.

6. La Regione riconosce il ruolo degli operatori pubblici e privati, singoli o associati, e ne promuove la crescita professionale e imprenditoriale.

## **Titolo II**

### **Funzioni e programmazione**

#### **Art. 4**

##### *Funzioni e compiti della Regione*

1 La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati;

in particolare:

a) predispone il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all'articolo 7;

b) promuove, d'intesa e in concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della cultura, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo

delle relative banche dati regionali, favorendo l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati;

c) coopera con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della Regione;

d) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l'organizzazione delle connesse attività, l'allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale;

e) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dell'arte contemporanea e ne favorisce la catalogazione;

f) promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

g) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e acquista beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione;

h) promuove, d'intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;

i) esprime il parere per l'esportazione di opere d'arte, di cui al comma 7 dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

l) esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;

m) predispone e aggiorna l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 19;

n) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui al comma 4 dell'articolo 1, e ne verifica periodicamente la sussistenza;

o) contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale e predispone, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori;

p) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti;

q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio;

r) assicura, su richiesta degli enti locali, servizi di supporto e di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica nelle materie della presente legge;

s) promuove azioni e accordi diretti all'integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;

t) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna nel contesto europeo ed extraeuropeo, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;

u) esercita le funzioni che le sono attribuite da norme di attuazione statutaria. 2. La Regione, previa intesa con lo Stato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, esercita i compiti e le funzioni di soprintendenza regionale dei beni culturali, fatte salve le competenze trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975.

3 La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, possono stipulare, anche mediante la partecipazione finanziaria agli oneri di gestione, convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema regionale; le convenzioni e gli accordi riguardano la partecipazione a specifiche iniziative e comportano l'obbligo, per tali soggetti, di garantire l'accesso pubblico al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

## Art. 5

### *Funzioni e compiti delle Province*

1. Le province concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano i compiti e le funzioni indicati al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006; in particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali:

a) programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale e istituiscono i sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della cultura e i sistemi del territorio;

b) approvano, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, il piano provinciale di cui all'articolo 8, suddiviso per singoli settori d'intervento;

c) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;

d) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito provinciale;

e) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;

f) coordinano e pubblicano un calendario trimestrale e annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura organizzate in ambito provinciale e lo trasmettono alla Regione.

2. Le province erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d'interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui all'articolo 7.

In particolare erogano ai comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per:

- a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;
- b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici;
- c) il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari;
- d) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi della cultura operanti sul territorio provinciale.

4. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. del 2006.

#### Art. 6

##### *Funzioni e compiti dei comuni*

1 I comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna.

2. I comuni concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano le funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 e quelle non espressamente riservate dalla legislazione vigente allo Stato, alla Regione o alle province; provvedono in particolare:

- a) in concorso con le province, all'elaborazione dei piani provinciali di cui all'articolo 8;
- b) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
- c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;
- d) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari e alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;

e) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all'informazione sul proprio territorio;

f) al monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito locale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 i comuni si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

## Art. 7

### *Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura*

1. La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano regionale, sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di prima applicazione le proposte degli enti locali, elaborate dalle province d'intesa con i comuni singoli o associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente le proposte sono inserite nei programmi annuali provinciali di cui all'articolo 8.

2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare e nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione- enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Il Piano ha, di norma, durata triennale e può essere aggiornato prima della scadenza con le medesime procedure.

3. Il Piano regionale contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, nonché le relative linee di intervento;

in particolare prevede:

a) la ripartizione delle risorse per la programmazione degli interventi per i beni, gli istituti e i luoghi della cultura, compresa la quota da trasferire agli enti locali e la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi regionali;

b) gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura necessari per ottenere il riconoscimento regionale, nonché i criteri per l'istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell'offerta culturale, nonché di sostenibilità culturale del progetto;

c) le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale e internazionale che i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l'inventariazione e la catalogazione;

d) i requisiti professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici;

- e) le linee dell'intervento regionale per la conservazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica e paleontologica e per l'arte contemporanea;
  - f) gli orientamenti per la realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e culturali, di promozione della lettura e di accompagnamento alla fruizione;
  - g) le direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra gli enti locali e gli altri soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici;
  - h) gli indirizzi per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari;
  - i) i criteri per la valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti;
  - l) ogni altro intervento rivolto ad assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura.
4. Il Piano regionale è predisposto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

#### Art. 8

##### *Piani provinciali*

1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 7, d'intesa con i comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio, la provincia approva il piano provinciale degli interventi per i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato piano provinciale.
2. Il piano provinciale, di norma di durata triennale, e i relativi programmi annuali di attuazione, specificano i progetti e le iniziative della provincia e dei comuni, singoli o associati, con indicazione delle relative risorse e stabiliscono, inoltre, le modalità di richiesta dell'intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione, la revoca dei contributi e i termini di presentazione delle richieste.
- 3 La provincia, entro il mese di ottobre, trasmette alla Regione una relazione sull'attuazione del programma annuale del piano provinciale e sui risultati del relativo monitoraggio.

#### **Titolo III**

#### **Istituti e luoghi della cultura**

#### Art. 11

##### *Ecomusei*

1. L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo

futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.

2. Gli ecomusei hanno il compito di:

- a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell'edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;
- b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive, etnoantropologiche;
- c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi all'ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;
- d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
- e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali;
- f) favorire l'inserimento dell'offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
- g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.

3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio.

4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

5. Gli ecomusei sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni interessate e sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare rilievo e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di interesse storico;
- b) coinvolgimento di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante;
- c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;
- d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali.

6. L'istituzione degli ecomusei è promossa da comuni singoli o associati.
7. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale di cui al comma 4 dell'articolo 18.

**ALLEGATO n. 8**  
**REGIONE LOMBARDIA**

**Legge Regionale del 12 luglio 2007 n. 13**

**Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici**

(BURL del 17 luglio 2007 n. 29, 1° suppl. ord. )

**Art. 1**

*(Definizione e finalità)*

1. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

2. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.

3. La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 2, favorisce l'organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee per recuperare immobili ed attrezzature, nonché raccogliere la documentazione idonea alle finalità di cui al comma 4.

4. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:

- a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto l'ecomuseo rappresenta l'espressione della cultura di un territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale;
- b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;
- c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali;
- d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;
- f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;

- g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli ambienti tradizionali;
- h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali ed all'ambiente;
- i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici lombardi.

## Art. 2

### *(Riconoscimento e gestione degli ecomusei )*

1. Gli ecomusei sono costituiti da enti locali, in forma singola o associata, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i criteri per il riconoscimento degli ecomusei .
3. Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Regione riconosce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.
5. La Regione favorisce la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei .
6. Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica quinquennale da parte della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.
8. La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1 nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.

## Art. 3

### *(Consulta regionale degli ecomusei )*

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli ecomusei , di seguito denominata Consulta, quale organismo che esprime pareri e formula proposte in tema di ecomusei , al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli ecomusei .
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.
3. In fase di prima attuazione la Consulta è costituita entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Consulta è composta:
  - a) dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati;
  - b) dal direttore della direzione generale regionale competente in materia di cultura.
5. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui al comma 4, lettera a).
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dalla direzione regionale competente in materia di cultura.
7. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.
8. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

#### Art. 4

##### *(Contributi regionali)*

1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.
2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale e i contributi sono erogati con atto del dirigente della direzione generale competente.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo.

#### Art. 5

##### *(Norma finanziaria)*

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successiva legge.

## ALLEGATO N. 9

Luigi Gili

**Gli ecomusei: normativa di riferimento e considerazioni sulla loro natura**

## SOMMARIO

1. La normativa “diretta” sugli ecomusei
2. La normativa “indiretta” o di raffronto
3. L’ecomuseo: oggetto, soggetto o progetto?

*1. La normativa “diretta” sugli ecomusei*

L’ecomuseo non è espressamente previsto né disciplinato dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i., il codice dei beni culturali e del paesaggio. Nel codice quel che si trova è la qualificazione come bene culturale dei siti minerari di interesse storico od etnoantropologico (*ex art.10, comma 4, lett.h*), novità che sarebbe stata influenzata proprio dai propositi di valorizzazione sottesi al progetto ecomuseo [in tal senso, FAMIGLIETTI – CARLETTI, 2005, 39]. Alcuni ecomusei, in effetti, nascono proprio per recuperare luoghi e contesti fortemente caratterizzati dall’attività mineraria: è il caso, ad esempio, dell’ecomuseo dell’Argentario o quello delle Miniere e della Val Germanasca.

Il quadro cambia se si passa dalla legislazione nazionale a quella regionale.

Per “anzianità”, la prima normativa organica è rappresentata dalla legge della Regione Piemonte, 14 marzo 1995 n.31 («Istituzione di Ecomusei del Piemonte»), in cui non c’è una definizione di ecomuseo, ma piuttosto un’elencazione delle sue finalità: «ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio» (art.1, comma 1 l. cit; per le finalità, anche il comma 3). Pur non qualificando l’ecomuseo, detta legge, come d’altronde le altre leggi regionali di settore, ne ipotizza una qualità fondamentale, che è quella della (relativa) stabilità, requisito che, a voler fare i “puristi”, contraddice un po’ con l’idea che l’ecomuseo abbia senso di esistere sino a quando la comunità di riferimento lo viva e lo senta proprio. E’ anche vero che il legislatore e chi governa i processi di sviluppo hanno l’esigenza, comprensibile, di correlarsi con situazioni tipizzate e possibilmente durature. Tornando al testo normativo, l’art.2 della legge piemontese prevede che l’istituzione di un ecomuseo avvenga su decisione del Consiglio regionale, su proposta presentata dalla Giunta, formulata in base ad indicazioni provenienti da enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati. Sempre il Consiglio regionale sceglie poi il gestore, alla luce del progetto da questi presentato. Non tutti possono essere gestori, ma solo gli enti di gestione delle aree protette regionali, le Province e le associazioni appositamente costituite (quindi, formalmente, non le fondazioni). La legge piemontese utilizza il termine istituzione e non quello di riconoscimento. Quest’ultimo presuppone che un qualcosa già esista, a cui si attribuisce una qualità in più; l’istituzione, invece, rimanda ad una visione centralistica delle realtà locali, che per l’appunto esistono, agli occhi dell’ordinamento, solo se oggetto di manifestazione di volontà da parte della Regione. Altro aspetto che merita di essere segnalato è che il termine ecomusei lo si ritrova anche nello statuto piemontese, all’art.6 relativo al

«Patrimonio naturale», ma l'ubicazione non è del tutto felice, perché l'ecomuseo non è una variabile un po' originale dei parchi, avendo esso, come si è accennato, un campo d'azione più ampio, legato anche agli aspetti *latu sensu* culturali del territorio.

La legge della Provincia autonoma di Trento, 9 novembre 2000 n.13 («Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali»), ha un'impostazione identica alla legge piemontese sopra analizzata, anche se per la Provincia di Trento è meno marcato, almeno da un punto di vista formale, l'aspetto istitutivo dell'ecomuseo da parte dell'ente normatore; vi è più attenzione per l'aspetto della compartecipazione decisionale delle comunità locali. L'art.1 prevede che la Provincia, di concerto con le comunità locali, promuova e disciplini la creazione di ecomusei sul proprio territorio. Il successivo art.3 non parla di istituzione ma di riconoscimento della qualifica di ecomuseo. Ristretto il novero di coloro che possono essere gestori: solo i singoli comuni o i comuni contermini che hanno promosso l'ecomuseo avanti la Provincia. Ulteriori indicazioni si evincono dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2002, n.1120, di modifica della precedente deliberazione 14 settembre 2001 n.2369 («Criteri per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo in attuazione dell'articolo 3 della legge provinciale 9 novembre 2000 n.13»). In essa si qualifica l'ecomuseo come nuova forma di museo, avente la caratteristica di avere il territorio come diretto riferimento: l'ecomuseo come museo del territorio o del patrimonio territoriale. Da segnalare la prescrizione, non prevista a livello legislativo, che per dare vita ad un ecomuseo è necessaria l'esistenza di un'associazione al riguardo, operante da almeno tre anni. La finalità parrebbe quella di sostenere progetti già in essere, o comunque di un certo spessore, aventi dietro, effettivamente, una parte della comunità locale.

Pur se in modo non organico, di ecomusei si occupa pure la legge della Regione Campania, 23 febbraio 2005 n.12 («Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale»). L'art.2, comma 1 prevede che: «Sono oggetto della presente legge i musei, le collezioni e le raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o di interesse locale nonché gli ecomusei di iniziativa degli enti locali per la conservazione e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte».

Riferimento più importante, nel quadro della legislazione regionale, è invece la legge della Regione Friuli Venezia Giulia, 20 giugno 2006 n.10 («Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia»). Essa risente, nella sua impostazione di fondo, tanto del precedente piemontese quanto di quello della Provincia di Trento. Si parla di riconoscimento ma anche di istituzione, esemplificativo l'art.2. Una novità è invece il tentativo definitorio, contenuto all'art.1, comma 2: «L'ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente, ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali». L'ecomuseo sarebbe tanto una specie di museo quanto un progetto, più precisamente un progetto integrato a tutela e valorizzazione di una parte definita del territorio. Definizione che, come vedremo, pare bene riassumere le due anime dell'ecomuseo. Ai sensi dell'art.2, comma 1, gli ecomusei possono essere promossi e gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché dalle associazioni e fondazioni culturali ed ambientaliste,

senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come finalità statutarie quelle proprie degli ecomusei. Anche in tal caso è rimesso ad una fonte secondaria, un regolamento, la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo.

Ultima arrivata è la legge della Regione Sardegna, 20 settembre 2006 n.14 («Norme in materia di beni culturali e luoghi della cultura»). L'art.11 è dedicato agli ecomusei ed il comma 1 al "nodo" qualificatorio: «L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato». La definizione risente della qualificazione statale dei musei quali istituti di cultura, di cui all'art.101 del d.lgs. 42/2004, che peraltro riprende e categorizza quanto già previsto all'art.99 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n.490, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, abrogato dal vigente codice dei beni culturali e del paesaggio. Altra peculiarità della legge sarda è l'equiparazione degli ecomusei ai musei di «ente locale o di interesse locale», come si evince dall'art.9, comma 2. Le conseguenze di questa equiparazione emergono all'art.11, comma 6, secondo cui l'istituzione degli ecomusei può essere solo promossa da Comuni singoli o associati.

Gli ecomusei sono presenti, altresì, in Regioni che non hanno una normativa specifica al riguardo [sulla realtà italiana, oltre alle informazioni ricavabili nel presente sito, da ultimo MAGGI – DONDONA, 2006; sulla realtà europea, MAGGI, 2002], il che dimostra che l'operatività degli ecomusei non è necessariamente legata a una previa legittimazione o riconoscimento normativo. D'altronde, il valore aggiunto dell'ecomuseo è nella valorizzazione delle tradizioni, del saper fare, delle relazioni tra uomo e territorio, aspetti poco o nulla considerati dalla normativa di settore trovante origine nelle leggi Bottai (l. 1° giugno 1939 n.1089 «Tutela delle cose di interesse artistico e storico»; l. 15 maggio 1939 n.1497 «Protezione delle bellezze naturali»). L'ecomuseo ha crescente apprezzamento proprio perché "intercetta" l'esigenza collettiva di valorizzazione integrata dell'identità del territorio, partendo, a monte, da un concetto di patrimonio culturale più esteso di quello evincibile dall'art.2 del d.lgs. 42/2004, relativo solo ai beni culturali e ambientali. Di tale necessità si ha dimostrazione esaminando la nuova generazione di statuti regionali, entrati in vigore successivamente alla modifica del titolo V, parte II della Costituzione, in cui vi sono propositi di valorizzazione non solo dei beni ambientali o culturali ma anche, almeno a livello di principio, di quanto è comunque legato all'identità ed alla tradizione. Ne è una testimonianza il concetto ampio di patrimonio culturale, di cui all'art.7 dello Statuto della Regione Piemonte: «la Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura» [per una sommaria disamina dei nuovi statuti regionali, GILI, 2005; in argomento, poi, TUBERTINI, 2005].

## *2. La normativa "indiretta" o di raffronto*

Le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna qualificano l'ecomuseo come museo o istituzione culturale. E' dunque strada obbligata – a dir la verità, anche se non vi fosse stato questo rinvio espresso – accennare alla normativa sui musei, o meglio,

vista la finalità del presente scritto, agli elementi qualificatori fissati dal legislatore, in una prospettiva di raffronto con la figura dell'ecomuseo. L'art.101, comma 2 lett. a) del d.lgs. 42/2004 prevede che è da intendersi per museo «una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio». I musei rientrano nella categoria generale degli istituti della cultura, insieme alle biblioteche ed agli archivi (comma 1 art. cit.). Il museo, agli occhi del legislatore nazionale, è dunque tale se ha una struttura organizzata a carattere permanente, con proprio personale, con finalità divulgativa e di ricerca. Già all'art.99, comma 2 lett. a) del d.lgs. 490/1999 vi era una definizione di museo, mancava però il riferimento al carattere permanente della struttura, e così la previsione delle categorie più generali dei luoghi ed istituti della cultura. Il codice Urbani ha fatto propria, in buona parte, la definizione di museo adottata dall'International Council of Museums (ICOM), salvo il riferimento al museo come momento di svago. Altra novità portata dal legislatore del 2004 è l'aver espressamente previsto che istituti e luoghi della cultura, appartenenti a soggetti pubblici, sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico (art.101, comma 3). Ne esce una qualifica, una considerazione del museo come un'unità organizzata avente una specifica missione. In sintesi, il museo si allontana dalla categoria dei beni, per tendere a quella dei soggetti o meglio delle realtà organizzate, pur se non dotate di entificazione [CARPENTIERI, 2005, 439 ss.], caricandosi anche di un ruolo culturale attivo, a favore del territorio, abbandonando lo stereotipo del mero luogo di conservazione ed esposizione di oggetti belli o importanti [in argomento RENNA, 2005; JALLA, 2003; SEVERINI, 2003].

Rimanendo sul piano soggettivo, pare interessante il raffronto dell'ecomuseo con la realtà delle aree protette, questo perché entrambi hanno una matrice storica comune [FUSILLI, 2003], tant'è che la prima accezione di ecomuseo è stata quella di museo dell'ambiente [DE VARINE, 2005, 241 ss.]. Sinteticamente, la normativa nazionale di riferimento sulle aree protette è la legge 6 dicembre 1991 n.394. Ai sensi dell'art.1, comma 1, essa ha ad oggetto la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese ed in via residuale i beni e le attività culturali correlati. La l. 394/91 si interessa anche dell'ente gestore, l'ente parco, a cui viene riconosciuta personalità di diritto pubblico, ex art.9, comma 1. Non mancano casi in cui con l'istituzione di un'area protetta si va a tutelare e valorizzare, in modo diretto, anche l'elemento culturale legato all'ambiente, in un'ottica di contesto, anzi pare questo un modello a cui si fa sempre più riferimento, a testimonianza di una considerazione lata del concetto di patrimonio naturale e di ambiente. E' il caso recente della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, istituita con legge della Regione Piemonte 8 febbraio 2005 n.5. Sue finalità, ai sensi dell'art.3, comma 3, sono quelle tanto di «mantenere e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto», di «garantire i necessari interventi di manutenzione, ripristino, conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico e architettonico» quanto di «garantire il ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici dell'area protetta, la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei ad essa connessi». Questo modello ibrido trova titolo nell'art.5 della l.r. 22 marzo 1990 n.12 («Nuove norme in materia di aree protette»), che prevede la possibilità di istituire Riserve naturali speciali, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica).

Ulteriore figura ibrida, a livello di normativa nazionale, è il parco archeologico, di cui all'art.101, comma 2 lett. e) del d.lgs. 42/2004, che riporta in buona parte quanto previsto all'art.99, comma 2 lett. c) del d.lgs. 490/99 [sulle problematiche di operatività, *ante* d.lgs. 490/99, v. VICARIO, 1997]. Esso è qualificato come «un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici e ambientali, attrezzato come museo all'aperto». Le aree ed i parchi archeologici, ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, sono luoghi della cultura. Il parco archeologico è organizzato come un museo all'aperto ed ha la peculiarità, come l'ecomuseo, di trovare valore nella complessità e nella ricchezza del contesto.

Sul piano oggettivo, l'ecomuseo richiama e coinvolge diversi temi, nella specie: la valorizzazione delle attività a rilevanza culturale; la partecipazione dei cittadini/utenti, da intendersi sia come obiettivo sia come modello di operare; il raffronto del progetto ecomuseale con le altre politiche pubbliche di valorizzazione del territorio; lo sviluppo sostenibile.

Le attività a rilevanza culturale sono tutte quelle manifestazioni di carattere culturale che non trovano exteriorità in una cosa: le tradizioni, il saper fare, le attività economiche caratterizzanti un certo territorio o spazio urbano. Il codice Urbani, come la normativa di settore precedente, si interessa solo dei beni e non anche degli aspetti immateriali della cultura, pur se testimonianza di civiltà. Conferma di ciò è la già richiamata categoria di patrimonio culturale, di cui all'art.2, comma 1 del codice Urbani, formata unicamente dai beni culturali e paesaggistici. L'accezione di patrimonio culturale è peraltro più ampia, va oltre la fisicità delle cose, sicché la suddetta definizione non ha portata generale, ma è espressamente limitata all'ambito applicativo del codice Urbani, così come attualmente conformato, ancora esclusivamente incentrato sulle *res.* La discussione è aperta, in particolar modo per i beni di interesse etnoantropologico. Già la l. 1089/1939 prevedeva, all'art.1, che fossero oggetto di tutela le cose anche di carattere etnografico, è però con la Commissione Franceschini (Commissione governativa d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con l. 26 aprile 1964 n.310) che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale si smarcano in modo deciso da una concezione estetica ed elitaria, aprendosi anche alle testimonianze della cultura popolare. A livello legislativo, l'art.148 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») e l'art.2 del già richiamato d.lgs. 490/1999 hanno sviluppato detto percorso, prevedendo che sono da ritenersi beni culturali anche le cose di interesse demoetnoantropologico. Peraltro, il legislatore è rimasto ancorato alla materialità della testimonianza, non recependo sul punto il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, il quale proponeva l'adozione di un concetto più ampio di bene culturale, anche al fine «(...) di contrastare il pericolo di un'interpretazione restrittiva dell'elenco contenuto negli artt.2 e 3, di porre le premesse per passare nell'art.2 dal termine *cosa*, ormai concettualmente superato, a quello, oggi in uso, di *bene* (e non si tratta solo di uso: non ha senso, per esempio, parlare di cose di interesse demoetnoantropologico, dato che gran parte dei beni demoetnoantropologici sono beni immateriali: linguaggio, musiche, canti, tradizioni, costumi, riti, ecc.)) [il parere è consultabile in CAMELLI, 2000, 543 ss.]. Nell'art.2 del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio si ritrova la stessa impostazione di fondo, tranne per il

riferimento alla demologia, modifica che pare non avere ricadute di carattere sostanziale [in tal senso, VAIANO, 2005, 1125 ss.]. Quel che rimane fuori, nuovamente, è la tutela delle espressioni immateriali della cultura, spesso legate agli aspetti etnoantropologici del vivere della comunità [*idem*, 1116 ss.]. Peraltro per le attività culturali, a prescindere dalla loro futura inclusione nella categoria normativa di bene culturale, la strada di intervento pare essere più quella della valorizzazione e promozione che quella propriamente di tutela, come sinora intesa e attuata nei confronti delle cose. Testimonianza di ciò è quanto accaduto in Italia per la tutela dei locali di interesse storico o culturale (librerie, trattorie, farmacie etc.). Forzando un po' la normativa di settore, anni fa alcune Soprintendenze apposerono loro vincoli, applicando la previsione, originaria della legge del 1939, secondo cui sono possibili oggetto di tutela anche le cose che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (così, ora, l'art.10, comma 3, lett. d) del d.lgs. 42/04). La giurisprudenza, chiamata successivamente a pronunciarsi, ha però di massima negato la possibilità di un'applicazione estensiva della norma in questione, andando quindi ad annullare vincoli non permettenti lo svolgimento di un'attività diversa da quella originaria, salvo che effettivamente il valore storico/culturale si fosse incorporato in beni ancora presenti nel locale [in argomento, nello specifico, CROSETTI, 2002; inoltre, VOLPE, 2005, 133 ss.; TAMIOZZO, 2004, 22 ss.]. A fronte di sollevata questione di legittimità degli artt.1. e 2 della l. 1089/1939 rispetto all'art.9 Cost., nella parte in cui non permetterebbero anche la tutela delle attività tradizionali, la Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1990 n.118 [in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)], ha d'altronde affermato che la cultura non assume un rilievo autonomo dai beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, ma si compenetra nelle cose che costituiscono il supporto materiale e, conseguentemente, non può essere protetta separatamente dal bene. Per inciso, a normativa attuale, la tutela dei locali storici, nella loro materialità, trova ancora spazio nel codice Urbani, a fronte del già richiamato art.10, comma 3 lett. d), nonché del successivo comma 4 lett. g), che innovativamente qualifica come beni culturali anche «le pubbliche piazze, vie strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico». Un ruolo importante possono poi svolgere i Comuni, anche alla luce dell'art.52 del codice, secondo cui «Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio». L'altra strada è quella delle politiche di valorizzazione e di ricerca dell'accordo con il privato; come ad esempio previsto nella l. r. Piemonte 14 marzo 1995 n.34 (della stessa stagione legislativa della legge piemontese sugli ecomusei) o nella l. r. Lazio 6 dicembre 2001 n.31. La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 2003 n.94 [in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)] ha ritenuto legittima la suddetta legge regionale rispetto all'art.117, comma 2, lett. s), Cost., che affida alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Il Governo sosteneva che la formazione dell'elenco regionale dei locali di valore storico, artistico e ambientale impropriamente prescindesse dai vincoli posti dal Ministero per i beni e le attività culturali. La Corte ha ritenuto la questione infondata poiché, di per sé, le Regioni

possono valorizzare beni ritenuti dalla comunità regionale o locale di particolare valore storico o culturale, ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal legislatore nazionale e poiché, nel caso di specie, la legge laziale non andava a determinare una nuova categoria di bene culturale ai sensi della legge statale. Si è fin qui detto, per un momento di sintesi, che la normativa di settore non tutela le attività culturali e che comunque queste necessitano, più di interventi di salvaguardia e valorizzazione, che di quelli propriamente vincolistici. Quanto sopra va rivisitato ed attualizzato, in via prospettica, alla luce della ratifica da parte del Parlamento, il 31 gennaio 2007, della Convenzione Unesco sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, approvazione che è seguita a quella del 18 maggio scorso da parte del Consiglio dell'Unione Europea [in [www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu)]. La Convenzione [in [www.unesco.it](http://www.unesco.it)] recepisce un contenuto ampio di testimonianza culturale («Espressioni culturali»), non necessariamente legata all'aspetto materiale. A tal riguardo, vedasi l'art.4 relativo alle «Definizioni», secondo cui: «Per "contenuto culturale" s'intende il senso simbolico, la dimensione artistica e i valori culturali che hanno alla radice o che esprimono identità culturali»; «Per "espressioni culturali" s'intendono le espressioni che risultano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società e che hanno un contenuto culturale»; «Per "attività, beni e servizi culturali" s'intendono le attività, i beni e i servizi che, considerati dal punto di vista della loro qualità, utilizzazione e finalità specifica, incarnano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal loro eventuale valore commerciale. Le attività culturali possono essere fini a sé stesse oppure contribuire alla produzione di beni e servizi culturali». Nei prossimi mesi dovrebbe trovare approvazione anche la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003 [in [www.esteri.it](http://www.esteri.it)]. Anche in tal caso è interessante l'aspetto definitorio, di cui all'art.2: «per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile».

Altro tema che viene in gioco, trattando degli ecomusei, è quello della partecipazione. In generale, la partecipazione, è un modello democratico di assunzione delle decisioni di interesse della comunità, perché comporta il coinvolgimento degli interessati al farsi del potere. La partecipazione diretta può operare a livello politico (ad esempio, i *referendum* consultivi), oppure a livello amministrativo (la partecipazione al procedimento amministrativo: art.7. e ss. della l. 7 agosto 1990 n.241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). La partecipazione, a prescindere che si rapporti con un potere, è un modo per rendere le scelte di rilievo per la comunità il più possibile rispondenti alle aspettative ed alle

esigenze del territorio, e quindi presumibilmente efficaci. E' poi un momento di inclusione dell'individuo in un quadro generale di cittadinanza piena [in generale, da ultimo, ARENA, 2006], in attuazione di quanto statuito dall'art.2, comma 2 Cost., secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il primo momento partecipativo, nel caso dell'ecomuseo, è quello della conoscenza e ricognizione del patrimonio della comunità. Dopodiché, partecipate dovranno essere anche le scelte di come usare il patrimonio e, quindi, di come organizzarsi per la gestione dell'ecomuseo [DE VARINE, 2005; nello specifico, sul tema della partecipazione, MAGGI, 2005]. Un progetto ecomuseale, carente del coinvolgimento effettivo delle persone che devono poi vivere il progetto, manca a uno dei suoi obiettivi principali. Al di là delle affermazioni di principio, solo la "pratica" ecomuseale può dare riscontro dell'effettiva partecipazione, con tutte le problematiche connesse al fatto che diversi sono gli attori che entrano in relazione [in base ad una recente ricerca sul campo, il gruppo fondatore, gli abitanti, l'istituzione locale, le altre istituzioni, le associazioni: ALLISIO - BARAL - GENRE - MAGGI - MARTINI, 2005].

Svariati sono gli strumenti pubblici a sostegno ed a valorizzazione del territorio. L'ecomuseo è partecipazione, è diretto coinvolgimento degli interessati, il che, per tali aspetti, lo avvicina agli interventi di programmazione negoziata come i patti territoriali, ma, ancora di più, ai GAL, i "Gruppi di Azione Locale" operanti a sostegno delle aree rurali, previsti dal programma comunitario Leader+ e riproposti nel vigente reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, atto di riferimento per le politiche di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007 - 2013 [sugli strumenti di finanziamento e ausilio comunitario, fruibili dagli ecomusei, nello specifico, CAGLIERO - MAGGI, 2005]. Il regolamento in questione dedica poi particolare attenzione alla valorizzazione dell'ambiente e all'utilizzo sostenibile dei terreni, altro tema caro all'ecomuseo. Per sviluppo sostenibile, infine, si intende l'utilizzo equilibrato delle risorse naturali, umane ed economiche. Per arrivare a ciò, è necessario modificare un certo modo di pensare, anche giuridico, che pone l'uomo "al centro del mondo", quale soggetto avente diritti e pretese nei confronti del territorio [per una critica allo sviluppismo, anche se "buono", v. LATOUCHE, 2005]. La prospettiva è anche quella di fare leva sui doveri ambientali [MARTINES, 1994], in una logica di solidarietà, in attuazione dell'art.2, seconda parte della Costituzione, che impone a tutti l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi, ambiente inteso non come oggetto di diritto ma come bene/valore che tutti, chi più, chi meno, hanno l'obbligo di tutelare, in una logica di solidarietà tra enti ed individui, anche nei confronti delle generazioni future [FRACCHIA, 2002; GRASSO, 2006]. Per la verità nel concetto giuridico di ambiente, pur se ampio, non rientrano i beni e le attività culturali, il che però non fa venir meno la validità - se non la necessità - di un approccio responsabile e partecipato ai beni e valori del territorio, aspetto che indubbiamente è nel dna del progetto ecomuseale.

### *3. L'ecomuseo: oggetto, soggetto o progetto?*

Esaminata la normativa di diretto riferimento, quella di rinvio o comunque di raffronto, nonché alcuni temi “cari” all’ecomuseo, si può ora affrontare l’aspetto definitorio.

Di certo non vi è spazio per considerare l’ecomuseo quale universalità di cose (art.816, comma 1, c.c.: «E’ considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria»), sulla falsariga di come veniva qualificato, sino a qualche decennio fa, il museo tipo [a tal ultimo riguardo, JALLA, 2003, 7 ss.]. Questo anche perché l’ecomuseo interessa beni di cui, tecnicamente, non ha la disponibilità giuridica: il “suo” patrimonio è quello comunitario, costituito tanto da beni pubblici quanto privati, nonché da attività a rilevanza culturale.

L’ecomuseo non è nemmeno un ente, pur essendo vicino all’area dei soggetti, in quanto realtà museale. Va infatti ricordato che l’art.101 del d.lgs. 42/2004, a sviluppo di quanto già previsto nel d.lgs. 490/99, qualifica il museo come una struttura permanente. Anche l’ecomuseo, dunque, potrebbe essere considerato come una peculiare forma organizzativa, nel caso di specie tesa a valorizzare non tanto una collezione di cose ma, in senso lato, gli elementi culturali del territorio. Sorgono invece problemi quando si cerchi di estendere all’ecomuseo i parametri organizzativi del museo tipo. Il riferimento, come noto, è al d.m. 10 maggio 2001 del Ministero per i beni e le attività culturali («Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei muse»), adottato in attuazione dell’art.150, comma 6 d.lgs. 112/1998, il quale prevedeva che «Con proprio decreto il Ministero per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico scientifici e gli standard minimi da osservare nell’esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi». Il suddetto d.m. ha recepito il lavoro di un Gruppo tecnico di esperti all’uopo costituito ed era funzionale al trasferimento della gestione di una parte di musei e beni culturali statali alle autonomie locali, trasferimento che poi non è avvenuto. Il corposo lavoro ha comunque acquisito il valore di documento tecnico di riferimento circa le caratteristiche tipiche di un museo e del relativo servizio culturale prestato [sul ruolo delle Regioni in materia di applicazione degli standard, con particolare riferimento all’esperienza lombarda, GARLANDINI, 2006]. Il d.m. 10 maggio 2001 si occupa, in particolare, dello *status* giuridico del museo, dell’assetto finanziario, delle strutture, del personale, della sicurezza, della gestione delle collezioni, dei rapporti con il pubblico e relativi servizi, dei rapporti con il territorio. Anche solo dalla lettura delle aree prese in esame, emerge la difficoltà di estendere i relativi parametri all’ecomuseo, in quanto esso non è identificabile con una collezione in uno spazio espositivo, elementi certo che non “concludono” il museo tipo ma comunque lo caratterizzano. Giustamente, è stato osservato che gli ecomusei si connotano assai più per “ciò che fanno” che per “ciò che hanno” [MAGGI – DONDONA, 2006, 10]. Sicché, forse, la strada da percorrere parrebbe più quella della predisposizione di standard specifici, per quanto possibile in un’ottica di armonizzazione con il d.m. 10 maggio 2001, previa creazione di un tavolo aperto non solo alle realtà regionali interessate, ma anche al Ministero per i beni e le attività culturali. Questo in un’ottica di coordinamento e leale collaborazione tra Stato e Regioni, tenuto conto che l’ecomuseo, pur essendo necessariamente a portata locale, è comunque specie del museo tipo, e che per il tramite di esso si tutela il patrimonio culturale immateriale della Nazione, in merito a cui anche lo Stato, in prospettiva, avrà sempre maggiori obblighi, anche alla luce delle Convenzioni Unesco sopra richiamate,

sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà e quindi delle competenze delle autorità locali. Altra cosa poi, sarà il valore giuridico da attribuire a detti standard, in buona parte, probabilmente, solo di orientamento per le Regioni interessate a tipizzare maggiormente gli ecomusei, fermo che anche quanto previsto dal d.m. 10 maggio 2001, per i musei tipo, non è direttamente cogente e tenuto conto che l'ecomuseo, per la sua stessa natura localistica e partecipata, mal si presta a rispondere ad un modello unico definito dall'alto. Come ha infatti ricordato uno dei padri della museologia moderna [DE VARINE, 2005, 155 ss.], non esiste un concetto unico di ecomuseo e quindi l'operare per tutti delle stesse regole. Vero è che, a livello giuridico, alcune Regioni hanno tipizzato l'ecomuseo, andando anche a fissare, dall'alto, alcune regole di funzionamento, sicché un documento il più possibile condiviso, su metodi e obiettivi di organizzazione e di servizio degli ecomusei, non potrebbe che essere utile. Ad esempio, la legge del Friuli Venezia Giulia 10/2006, in cui si sottolinea, all'art.2, l'importanza dell'adeguata formazione degli operatori [sull'argomento, in generale, FORNI, 2003], rimandando poi ad un regolamento la definizione di tutti i criteri ed i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo (sulla falsariga di quanto previsto dalla Provincia autonoma di Trento). O, ancora, l'art.11, comma 4 della legge sarda 14/2006, ad avviso del quale «Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti».

Tirando le fila di quanto sopra, l'ecomuseo non è una serie di oggetti e neppure un ente. Semmai, pare essere più un progetto integrato finalizzato alla condivisione del patrimonio della comunità locale di cui è espressione, non avente una data di chiusura predefinita, forte poi, a livello amministrativo, di una pur minima struttura, simile a quello del museo tipo, per quanto compatibile. La condivisione, ovviamente, non va intesa nel senso di comproprietà, ma di partecipazione alle scelte collettive di salvaguardia e valorizzazione dell'identità collettiva del territorio, anche in una logica dinamica dell'ecomuseo come processo sociale [JALLA, 2003, 143]. Rimangono aperte tante questioni, anche di rilevanza giuridica, come quella delle peculiarità dell'ecomuseo rispetto al modello museale tipo e, ancora più a monte, del rapporto tra gli enti regolatori (al momento, Regioni e Province autonome) e le comunità locali. A tal ultimo riguardo, un po' provocatoriamente, è infatti da chiedersi quanto e per cosa possa essere utile la formazione di una normativa più analitica sugli ecomusei, che si risponderebbe, da un lato, alla "fame" di regole, ma dall'altro, necessariamente, comporterebbe (ulteriori) limitazioni alla comunità locale su come costruire il proprio ecomuseo, che invece, per rimanere "vero", deve essere il più possibile frutto delle scelte del territorio. La scommessa è proprio quella di preservare l'ecomuseo come progetto non *per* ma *della* comunità locale e, nel contempo, di farlo crescere anche grazie ad un mirato sostegno degli enti territorialmente superiori, per lo più le Regioni.

#### *Bibliografia*

– ALLISIO S. – BARAL G. – GENRE L. – MAGGI M. – MARTINI S., Ecomuseo e partecipazione: un approccio di governance, in MAGGI M., (a cura di), Museo e cittadinanza. Condividere il patrimonio culturale per promuovere la partecipazione e la formazione civica, IRES Piemonte, Quaderni di ricerca, n.108, 53 ss., in [www.ires.piemonte.it](http://www.ires.piemonte.it);

- ARENA G., Cittadini attivi, Roma-Bari, 2006;
- CAGLIERO R. - MAGGI M., Retilunghe. Gli ecomusei e l'integrazione europea, Ires Piemonte, Quaderni di ricerca, n.106, in [www.ires.piemonte.it](http://www.ires.piemonte.it);
- CAMMELLI M. (a cura di), La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali, Bologna, 2000;
- CARPENTIERI P., in TAMIOZZO R. (a cura di), Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Milano, 2005;
- CROSETTI A., Tutela dei beni culturali attraverso vincoli di destinazione: problemi e prospettive, in Rivista giuridica dell'edilizia, 2002, fasc. 4, 220 ss.;
- DE VARINE H., Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale (a cura di D. JALLA), Bologna, 2005;
- FAMIGLIETTI G. - CARLETTI D., Commento all'art.10, in TAMIOZZO R. (a cura di), Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Decreto legislativo, 22 gennaio 2004, n.42, Milano, 2005, 39 ss.;
- FORNI G., Quale museologo per gli ecomusei ? Quali la sua preparazione e formazione ? Come assumerlo ?, in Atti dell'Incontro Nazionale Ecomusei, Biella, 9-12 ottobre 2003, Biella, 2004, 101 ss.;
- FUSILLI M., L'ecomuseo e il territorio, in Atti dell'Incontro Nazionale Ecomusei, Biella, 9-12 ottobre 2003, Biella, 2004, 139 ss.;
- GARLANDINI A., L'intervento delle regioni a favore dei musei: uno scenario in profondo cambiamento, in [www.aedon.mulino.it](http://www.aedon.mulino.it), numero 2/2006;
- GILI L., Regioni: poco a poco verso l'autonomia, in Il Giornale dell'Arte, speciale Il Giornale delle Regioni e città d'arte. Rapporto annuale 2005, maggio 2005, 4;
- JALLA D., Il museo contemporaneo. Introduzione al nuovo sistema museale italiano, Torino, 2003;
- LATOUCHE S., Come sopravvivere allo sviluppo, Torino, 2005;
- MAGGI M. - C.A. DONDONA, Le leggi per gli ecomusei. Prime esperienze e cantieri in atto, Ires Piemonte, Contributi di ricerca n.204/2006, in [www.ires.piemonte.it](http://www.ires.piemonte.it);
- MAGGI M., (a cura di), Museo e cittadinanza. Condividere il patrimonio culturale per promuovere la partecipazione e la formazione civica, Ires Piemonte, Quaderni di ricerca, n. 108, in [www.ires.piemonte.it](http://www.ires.piemonte.it);
- MAGGI M., Ecomusei. Guida europea, Torino, 2002;
- MARTINES T., Diritti e doveri ambientali, in Panorami, 1994, fasc.6, 1 ss.;
- RENNA M., I beni museali (privati ed ecclesiastici) nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, in [www.aedon.mulino.it](http://www.aedon.mulino.it), numero 1/2005;
- SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, in [www.aedon.mulino.it](http://www.aedon.mulino.it), numero 2/2002;
- SEVERINI G., Nozione di bene culturale e tipologie, in CAIA G. (a cura di), Il testo unico sui beni culturali e ambientali, Milano, 2000;
- TAMIOZZO R., La Legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici, Milano, 2004;
- TUBERTINI C., I beni e le attività culturali nei nuovi statuti regionali, in [www.aedon.mulino.it](http://www.aedon.mulino.it), numero 3/2005;
- VAIANO D., Commento all'art.10, in AA.VV., Il codice dei beni culturali e del paesaggio, in Le Nuove Leggi Civili commentate, 2005, 1418 ss.;
- VICARIO B., Il parco archeologico: valore unitario o somma di beni ?, in Il Consiglio di Stato, 1997, II, 1872 ss.;
- VOLPE G., Manuale di legislazione dei beni culturali, Padova, 2005.